

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto reca la disciplina in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario, recependo la direttiva comunitaria 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE.

Tale intervento normativo si è reso necessario in virtù dell'esigenza economico-sociale di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno, attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo.

### **Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)**

**Comma 1.** Reca modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, nella definizione di "imprese regolamentate" sono aggiunte le nuove tipologie di intermediari individuate dalla direttiva 2011/89/UE (FICOD1): imprese di riassicurazione, società di gestione patrimoniale, gestori di fondi di investimento alternativi. Il perimetro del "settore finanziario" è in linea con le novità intervenute nel quadro normativo comunitario (con riferimento, in particolare, alla definizione di impresa di investimento di cui al Regolamento n. 575/2013 - CRR) e nazionale (istituti di pagamento, altri intermediari).

Le definizioni di "partecipazione qualificata" e di "controllo", introdotte dalla direttiva, sono trasposte nell'ordinamento interno facendo rinvio alle pertinenti norme di riferimento del Testo unico bancario (TUB), del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (TUF) e del Codice delle assicurazioni private (CAP).

La definizione di "autorità competenti rilevanti" è meglio individuata, come richiesto dalla direttiva, con riferimento alle autorità dei Paesi dell'UE responsabili per la vigilanza settoriale a livello di gruppo di qualunque entità regolata inclusa nel conglomerato, in particolare della capogruppo di un settore.

**Comma 2.** Reca modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, viene aggiunta una disposizione (comma 1-bis) per meglio chiarire che l'obiettivo del decreto è quello di stabilire la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate, come definite all'articolo 1, ferme restando le norme settoriali di vigilanza sulle stesse.

**Comma 3.** Reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Il comma di cui trattasi reca talune modifiche all'articolo 3 sopracitato, il quale prevede i criteri quantitativi di identificazione dei conglomerati finanziari. In particolare, si introducono le novità di carattere sostanziale richieste dalla direttiva nonché quelle necessarie sul piano redazionale per esigenze di chiarimento e allineamento del testo alla direttiva:

- l'inclusione delle società di gestione patrimoniale e dei gestori di fondi alternativi nel processo di identificazione di un conglomerato. In particolare, quelli appartenenti ad un gruppo settoriale sono inseriti nel settore cui appartiene il gruppo; quelli non appartenenti a gruppi settoriali e controllati dalla società di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato sono inclusi nel settore di minore dimensione (comma 4-ter);
- la possibilità di basare la soglia di identificazione non vincolante su parametri diversi dall'attivo di bilancio, e in particolare sul totale delle attività gestite (comma 6);



— l'esclusione, nei calcoli delle soglie identificative, di una o più imprese partecipate appartenenti al settore di minori dimensioni, quando tali partecipazioni risultino decisive per il superamento della soglia identificativa vincolante del 10% ma, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare (comma 7).

Infine, si prevede l'obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare annualmente la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2005, tenendo conto degli orientamenti formulati in materia dal Comitato congiunto.

**Comma 4.** Reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Conformemente a quanto indicato dalla direttiva oggetto di recepimento, si prevede la possibilità di esonero dalla vigilanza supplementare, oltre che per i conglomerati che non raggiungono la soglia vincolante del 10% (ma che abbiano un attivo del settore più piccolo superiore a 6 miliardi di euro), anche per quei conglomerati che, pur superando la soglia del 10%, hanno un attivo del settore più piccolo inferiore a 6 miliardi di euro.

Infine, si prevede l'obbligo, in capo alle autorità competenti, di riesaminare annualmente le proprie decisioni di esonero dalla vigilanza supplementare, tenendo conto degli orientamenti formulati in materia dal Comitato congiunto.

**Comma 5.** Reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Intervenendo in relazione all'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, è inserita, in particolare, una disposizione (comma 10) che obbliga le autorità competenti a collaborare fra loro e con le autorità dei Paesi terzi, per l'esercizio della vigilanza stessa, tramite i collegi dei supervisori previsti dalle norme settoriali e mediante accordi di coordinamento.

**Comma 6.** Reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Con riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto, si specifica che lo scambio di informazioni dovrà riguardare, fra l'altro: la struttura legale, organizzativa e di *governance* del gruppo, includendo tutte le filiazioni regolate e non, le filiali rilevanti, i detentori di partecipazioni qualificate a livello di impresa madre capogruppo e le autorità competenti sulle imprese regolate del gruppo.

**Comma 7.** Reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Relativamente all'adeguatezza patrimoniale, si introducono precisazioni sulle modalità di calcolo nei due metodi previsti dalla direttiva, vale a dire il metodo 1 ("consolidamento contabile") e il metodo 2 ("deduzione e aggregazione").

**Commi 8, 9 e 10.** Recano modifiche agli articoli 8, 9, 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, in ciascuno dei tre articoli, è introdotta una disposizione che fa rinvio all'emanazione da parte delle autorità europee, per il tramite del Comitato congiunto, di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza sugli aspetti disciplinati nei medesimi articoli. La disposizione è volta a far sì che la vigilanza supplementare su tali aspetti tenga debitamente conto dell'obiettivo di convergenza fra le prassi nazionali di vigilanza supplementare e fra queste e le corrispondenti norme settoriali, anche in relazione all'applicazione dei controlli di vigilanza supplementare sulle imprese partecipate appartenenti a un conglomerato.

- ~ Si dispone altresì che, nell'ambito dell'attività di verifica sui controlli interni, le entità regolate dovranno comunicare alle autorità competenti e pubblicare annualmente informazioni relative alla propria struttura legale, organizzativa e di governance.

**Comma 11.** Reca modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Tali modifiche sono volte ad assicurare l'allineamento della disciplina dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di partecipazione finanziaria mista a quella prevista per gli esponenti dei soggetti vigilati, tenendo conto anche dell'evoluzione delle normative settoriali (con riferimento, in particolare, alla direttiva 2013/36/UE e alle relative linee-guida dell'ABE).

**Comma 12.** Reca modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

La disposizione interviene in ordine ai provvedimenti che le autorità competenti possono adottare in caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa, oppure qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate; in particolare, si stabilisce che nei confronti delle società a partecipazione mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da *a-bis* a c), della disposizione in esame sono adottati o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali. Per l'esercizio di tali prerogative si prevede il coordinamento tra le autorità competenti, anche mediante specifici accordi.

**Comma 13.** Reca modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Il comma di cui trattasi, intervenendo in materia di vigilanza supplementare equivalente, con riferimento alle imprese madri con sede al di fuori dell'Unione europea, precisa che restano comunque ferme le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea.

**Comma 14.** Reca modifiche all'Allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

In particolare, i metodi di calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati sono ridotti a tre: 1. Consolidamento contabile; 2. Deduzione aggregazione; 3. Combinazione del metodo 1 e del metodo 2.

**Articoli 2, 3 e 4 (Modifiche al Testo unico bancario (TUB), al Testo unico sull'intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private (CAP).**

La direttiva FICOD1 ha modificato le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013 CRR) nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo (contenute attualmente nella Direttive 98/78 ed in futuro nella Direttiva 2009/138 Solvency II) allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le "società di partecipazione finanziaria miste" (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Tali previsioni sono volte a superare il precedente assetto regolamentare, ai sensi del quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e assicurativa e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.



Di conseguenza, si prevedono modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private (CAP), allo scopo di:

- prevedere che possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo bancario, del gruppo di SIM e del gruppo assicurativo, anche la società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel decreto legislativo n. 142/2005;
- prevedere che la stessa società di partecipazione finanziaria mista possa, in coerenza con la struttura del gruppo/conglomerato, assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo bancaria e di capogruppo assicurativa nonché di capogruppo del conglomerato;
- estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza.

Inoltre, nell'ambito della disciplina del gruppo bancario, si prevede che il calcolo della c.d. "rilevanza determinante" delle società finanziarie del gruppo bancario controllato da una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia effettuato avendo riguardo non solo alle società controllate ma anche alle altre società partecipate. Resta fermo, d'altra parte, che nel perimetro del gruppo (bancario e di SIM) rientrano solo la capogruppo e le società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate, coerentemente con il modello di gruppo "strategico" e "integrato" tradizionalmente previsto dall'ordinamento finanziario italiano.

Analogamente, si dispone l'aggiornamento dell'assetto del gruppo assicurativo, prevedendo la possibilità che un'impresa di partecipazione finanziaria mista, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, possa assumere la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo e possa essere al contempo inclusa, come capogruppo, nel gruppo bancario. In particolare, si è reso necessario eliminare la previsione che esclude dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e quelle sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al TUB (art. 82, comma 2, CAP): tale norma avrebbe potuto infatti condurre alla contraddizione di una società di partecipazione finanziaria mista di un conglomerato a prevalente attività assicurativa riconosciuta solo come capogruppo bancaria e non anche come capogruppo assicurativa, di fatto rendendo inapplicabili le norme sui gruppi assicurativi. Resta fermo, d'altra parte, che nel perimetro del gruppo assicurativo rientrano solo imprese del settore assicurativo (assicurative, riassicurative, di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista e le società strumentali da esse controllate), come da disposizioni del CAP e dai Regolamenti attuativi.

Le sopra descritte modifiche normative in materia di società capogruppo e relativa vigilanza hanno comportato la necessità di affrontare il tema del coordinamento fra le diverse autorità competenti per la vigilanza su una medesima società capogruppo.

Infatti, la società di partecipazione finanziaria mista si troverà a svolgere, contemporaneamente, il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario vigilato dalla Banca d'Italia, di capogruppo di un gruppo assicurativo vigilato dall'IVASS, di società a capo di un conglomerato finanziario soggetto alla vigilanza supplementare dell'autorità competente per il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato (Banca d'Italia se il settore più grande è quello bancario, IVASS se è quello assicurativo). La normativa nazionale viene emendata per tenere conto della possibilità per le Autorità di disapplicare alcune norme al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria, come previsto dalla stessa direttiva; tuttavia, in mancanza di adeguate forme di coordinamento, tale circostanza non è da sola sufficiente a evitare duplicazioni (o triplicazioni) di adempimenti per le autorità e un inutile aggravio degli oneri di vigilanza per gli intermediari.

Pertanto, per evitare tale moltiplicazione di adempimenti e oneri, si è reso necessario individuare soluzioni di coordinamento, del resto facilitate dall'assetto istituzionale scaturito dalla recente riforma dell'autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

La soluzione adottata (cfr. art. 67-bis TUB ed art. 87-bis CAP) è basata sulla "intesa" fra le autorità per l'assunzione dei provvedimenti di maggiore importanza, nei casi di competenza concorrente oppure in presenza di un rilevante interesse di vigilanza.

- La soluzione dell'intesa trova applicazione, in particolare, per le autorizzazioni all'acquisto o variazione di partecipazioni qualificate, per l'approvazione delle modifiche statutarie, per le dichiarazioni di decadenza degli esponenti privi dei requisiti, per l'adozione o proposta delle misure di crisi (ivi inclusa la liquidazione coatta e l'amministrazione straordinaria).

Per tali procedimenti, l'elemento rilevante ai fini dell'identificazione delle disposizioni del TUB o del CAP applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista, è individuato nella prevalenza dell'attività bancaria o assicurativa nel conglomerato finanziario di riferimento, coerentemente con la disciplina comunitaria che, per disposizioni equivalenti, individua lo strumento dell'esonero, consentendo di disapplicare la norma settoriale (a favore di quella conglomerata) o quella settoriale del settore finanziario meno importante (a favore di quella del settore più importante).

Infine, in virtù del diverso impianto della vigilanza sui gruppi nei settori assicurativo e bancario e dei relativi testi normativi (CAP e TUB), sono apportate ulteriori modifiche alle disposizioni del CAP per consentire il raggiungimento delle finalità della direttiva in questione.

Al fine di allineare, come disposto dalla normativa comunitaria, il trattamento della società di partecipazione finanziaria mista a quello previsto per l'impresa di partecipazione assicurativa, sono altresì apportate modifiche agli articoli del CAP relativi alla vigilanza di gruppo assicurativo (Titolo VII), alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione (Titolo XV) e sul bilancio consolidato (Titolo VIII).

Infine, l'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.





TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2011/89/UE	DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO
Articolo 1, par. 1	<u>Articolo 3, comma 1</u> : art. 1, comma 1, CAP, che contiene le definizioni di riferimento per il settore assicurativo
Articolo 1, par. 2, 4, 5	<u>Articolo 3, comma 10</u> : art. 210, comma 2, CAP, che individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare
Articolo 1, par. 3	<u>Articolo 3, comma 6</u> : art. 87-bis CAP, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare i casi di esonero dall'applicazione di una o più disposizioni in tema di gruppo. <u>Articolo 3, comma 11</u> : art. 210-bis CAP, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare i casi di esonero dall'applicazione di una o più disposizioni in materia di vigilanza supplementare
Articolo 1, par. 6	<u>Articolo 3, commi 12-15</u> : artt. 218-220 e 228 CAP, in tema di verifica della solvibilità di gruppo
Articolo 1, par. 7	<u>Articolo 3, comma 14</u> : art. 220 CAP, che prevede la facoltà dell'IVASS di esonerare un'impresa dalla verifica di solvibilità
Articolo 2, par. 1 e 4	<u>Articolo 1, comma 1</u> : art. 1, comma 1, d.lgs. 142/2005, che reca le definizioni di riferimento in materia di conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 2	<u>Articolo 1, comma 3</u> : art. 3 d.lgs. 142/2005, che identifica i conglomerati finanziari. <u>Articolo 1, comma 4</u> : art. 4 d.lgs. 142/2005, che prevede i casi in cui l'Autorità competente può esonerare un gruppo dalla vigilanza supplementare
Articolo 2, par. 3	<u>Articolo 1, comma 1-bis</u> : art. 3, comma 1-



	bis, d.lgs. 142/2005
Articolo 2, par. 5	<u>Articolo 1, comma 7:</u> art. 7, comma 7, d.lgs. 142/2005, in tema di calcolo dei requisiti patrimoniali dei conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 6	<u>Articolo 1, comma 8:</u> art. 8, comma 8, d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi
Articolo 2, par. 7	<u>Articolo 1, comma 9:</u> art. 9, comma 9, d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo
Articolo 2, par. 8	<u>Articolo 1, comma 10:</u> art. 10, comma 6, d.lgs. 142/2005, che prevede, in capo alle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, obblighi informativi nei confronti delle Autorità competenti
Articolo 2, par. 9	<u>Articolo 1, comma 10:</u> art. 10, comma 9, d.lgs. 142/2005 che prevede l'effettuazione di stress test
Articolo 2, par. 10	<u>Articolo 1, comma 5:</u> art. 5, commi 1-9, d.lgs. 142/2005, che prevede la figura e i compiti del coordinatore
Articolo 2, par. 11	<u>Articolo 1, comma 5:</u> art. 5, comma 10, d.lgs. 142/2005, che prevede, quali forme di collaborazione tra le Autorità competenti, i collegi di supervisor e gli accordi di coordinamento
Articolo 2, parr.12-14	<u>Articolo 1, comma 6:</u> art. 6 d.lgs. 142/2005, in tema di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità competenti e con il comitato congiunto
Articolo 2, parr. 15-16	<u>Articolo 1, comma 13:</u> art. 15 d.lgs. 142/2005, relativo alle imprese madri aventi sede in un Paese terzo

Articolo 2, parr. 17-21	Non trovano corrispondenza nell'articolato di recepimento, in quanto riguardanti i poteri della Commissione europea
Articolo 2, par. 22	<u>Articolo 1, comma 1:</u> art. 1, comma 1, d.lgs. 142/2005, che reca le definizioni di riferimento in materia di conglomerati finanziari. <u>Articolo 1, comma 3:</u> art. 3 d.lgs. 142/2005, che identifica i conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 23	<u>Articolo 1, comma 1:</u> art. 1, comma 1, d.lgs. 142/2005, che reca le definizioni di riferimento in materia di conglomerati finanziari. <u>Articolo 1, comma 3:</u> art. 3 d.lgs. 142/2005, che identifica i conglomerati finanziari
Articolo 2, par. 24	<u>Art. 1, comma 14:</u> apporta modifiche all'allegato al d.lgs. 142/2005
Articolo 3, parr. 1-2	<u>Articolo 2, commi 1-5:</u> artt. 59-63 TUB, che individuano l'ambito di applicazione della vigilanza bancaria su base consolidata
Articolo 3, parr. 3-4	<u>Articolo 2, comma 7:</u> art. 69 TUB, che prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti
Articolo 3, par. 5-7	<u>Articolo 2, commi 1-5:</u> artt. 59-63 TUB, che individuano l'ambito di applicazione della vigilanza bancaria su base consolidata.
Articolo 3, par. 8	<u>Articolo 2, comma 6:</u> art. 67-bis TUB. <u>Articolo 4:</u> art. 11 TUF. Entrambe le disposizioni attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di individuare i casi di esonero dall'applicazione di una o più disposizioni in materia di vigilanza supplementare
Articolo 3, parr. 9-14	<u>Articolo 1, comma 7:</u> art. 7 d.lgs. 142/2005, in tema di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi



Articolo 3, parr. 15-16	Articolo 1, comma 5: art. 5, commi 1-9, d.lgs. 142/2005, che prevede la figura e i compiti del coordinatore
Articolo 3, parr. 17-20	Articolo 2, comma 7: art. 69 TUB, che prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti.
Articolo 3, par. 21	Articolo 1, comma 11: art. 11 d.lgs. 142/2005, che prevede i requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli organi di amministrazione, direzione e controllo. Articolo 2, comma 4: art. 62 TUB, che prevede i requisiti di cui sopra con riferimento al settore bancario
Articolo 3, parr. 22-24	Articolo 2, comma 7: art. 69 TUB, che prevede la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti
Articolo 3, par. 25	Articolo 1, comma 13: art. 15 d.lgs. 142/2005, relativo alle imprese madri aventi sede in un Paese terzo
Articolo 3, par. 26	Articolo 1, comma 10: art. 10, comma 7, d.lgs. 142/2005, che prevede la pubblicazione annuale, da parte delle imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario, di una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governance
Articolo 3, par. 27	Articolo 1, comma 7: art. 7 d.lgs. 142/2005, in tema di calcolo dei requisiti patrimoniali
Articolo 4, par. 1	Articolo 3, comma 1: art. 1, comma 1, CAP, che contiene le definizioni di riferimento per il settore assicurativo
Articolo 4, par. 2	Articolo 3, comma 10: art. 210, comma 2, CAP, che individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare. Articolo 3, comma 11: art. 210-bis CAP, che attribuisce all'IVASS il potere di

	individuare i casi di esonero dall'applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza supplementare
Articolo 4, parr. 3-5	<u>Articolo 3, comma 10</u> : art. 210, comma 2, CAP, che individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare
Articolo 4, parr. 6-12	<u>Articolo 3, comma 12</u> : art. 218 CAP, in tema di verifica della solvibilità
Articolo 4, par. 13	<u>Articolo 1, comma 8</u> : art. 8 d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi
Articolo 4, par. 14	<u>Articolo 1, comma 9</u> : art. 9 d.lgs. 142/2005, in tema di vigilanza supplementare sulle operazioni intragrupo
Articolo 4, par. 15	<u>Articolo 1, comma 10</u> : art. 10 d.lgs. 142/2005 in materia di vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e di gestione del rischio
Articolo 4, par. 16	<u>Articolo 1, comma 5</u> : art. 5, commi 1-9, d.lgs. 142/2005, che prevede la figura e i compiti del coordinatore
Articolo 4, par. 17	<u>Articolo 1, comma 6</u> : art. 6 d.lgs. 142/2005, in tema di scambio di informazioni tra le Autorità competenti
Articolo 4, par. 18	<u>Articolo 3, comma 12</u> : art. 218 CAP, in tema di verifica della solvibilità
Articolo 4, par. 19	<u>Articolo 1, comma 11</u> : art. 11 d.lgs. 142/2005, che prevede i requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli organi di amministrazione, direzione e controllo. <u>Articolo 3, comma 5</u> : art. 84 CAP, che prevede i requisiti di cui sopra nel settore assicurativo
Articolo 4, par. 20	<u>Articolo 1, comma 12</u> : art. 13 d.lgs. 142/2005, che attribuisce all'Autorità competente il potere di adottare



	<p>provvedimenti in caso di mancata osservanza dei requisiti di vigilanza supplementare da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, oppure qualora la solvibilità sia comunque compromessa.</p> <p><u>Articolo 3, comma 15:</u> art. 228 CAP, che conferisce all'IVASS il potere di adottare misure qualora le condizioni di solvibilità siano compromesse</p>
<p>Articolo 4, parr. 21-22</p>	<p><u>Articolo 1, comma 13:</u> art. 15 d.lgs. 142/2005, relativo alle imprese madri aventi sede in un Paese terzo</p>

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il presente schema normativo interviene a recepire nell'ordinamento la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (c.d. "FICOD 1"), attraverso l'introduzione di nuove disposizioni o la modifica di disposizioni esistenti nel decreto legislativo che disciplina i conglomerati finanziari (d.lgs. 142/2005), nel Testo unico bancario (c.d. "TUB"), nel Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005: c.d. "CAP") e nel Testo unico sull'intermediazione finanziaria (c.d. "TUF").

<b>Art. 1</b>	<p>La disposizione mira ad integrare ed adeguare le disposizioni del d.lgs. 142/2005 alla direttiva FICOD 1.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.</b></p>
<b>Art. 2</b>	<p>La disposizione interviene ad apportare integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, agli articoli da 59 a 63 del TUB nonché introduce nello stesso TUB l'articolo 67-bis (Capo II – Vigilanza su base consolidata). Vengono altresì modificati gli articoli 69, 96-bis e 139 del TUB.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.</b></p>
<b>Art. 3</b>	<p>La disposizione interviene ad apportare al CAP le modifiche necessarie al recepimento della direttiva FICOD 1.</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'IVASS eserciterà i poteri ivi attribuiti con le strutture e le risorse di cui già dispone.</b></p>
<b>Art. 4</b>	<p>La disposizione interviene ad apportare modifiche di carattere sistematico all'articolo 11 del TUF (Capo I – Vigilanza).</p> <p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
<b>Art. 5</b>	<p>L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

Art. 17, comma 3 della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tutto esito




POSITIVO

NEGATIVO

3 DIC. 2013

Il Dirigente del Comparto di Circolo



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### *SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

L'intervento regolatore proposto è volto a recepire nell'ordinamento la direttiva 2011/89/UE (c.d. "FICODI") per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Il termine per il recepimento della direttiva stessa è scaduto il 10 giugno 2013. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) verrà a scadenza il 4 dicembre 2013.

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La disciplina vigente sui conglomerati finanziari (di attuazione della direttiva 2002/87/CE, c.d. "FICOD") presenta alcune criticità, ravvisabili principalmente nella limitazione del campo di applicazione della vigilanza supplementare e nel mancato coordinamento tra le Autorità di vigilanza di settore.

Di fronte alle criticità sopra rappresentate, e in considerazione dell'importanza sistemica rivestita dai conglomerati finanziari, è particolarmente avvertita, soprattutto a seguito della recente crisi finanziaria, l'esigenza economico-sociale di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno, attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*



Obiettivi dell'intervento regolatore sono sostanzialmente il rafforzamento della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, la predisposizione di meccanismi di controllo interno e di efficaci procedure di gestione del rischio, il coordinamento tra le Autorità di vigilanza di settore.

L'obiettivo ultimo è quello di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

L'indicatore dell'efficacia dell'intervento sarà dato dall'esito delle rilevazioni periodiche dei rischi di gruppo, attraverso l'effettuazione di appositi "stress test".

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo sono le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, le società di partecipazione finanziaria mista, le Autorità di vigilanza di settore.

Le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi sono costituite principalmente dallo studio di impatto svolto dalla Commissione europea.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Dato che la direttiva non prevede l'esercizio di opzioni, non è stata effettuata la consultazione pubblica. Sono state consultate le Autorità competenti (Banca d'Italia e IVASS) che hanno condiviso il testo.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto l'opzione zero non è praticabile, a meno di non voler incorrere nella procedura di infrazione per mancata o inadeguata trasposizione della direttiva. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono praticabili.

Inoltre, in mancanza di intervento, resterebbero le criticità di cui alla Sezione I, lettera a).

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatore, tenuto conto dell'elevato tecnicismo della materia e della particolare ristrettezza dei margini di discrezionalità lasciati dalla direttiva. Si tratta infatti prevalentemente di disposizioni di mero recepimento.

Inoltre la direttiva contiene modifiche ad altre direttive già recepite. E' stata adottata la stessa opzione regolatoria seguita per il recepimento di queste ultime (normativa primaria e normativa

secondaria da emanarsi a cura delle Autorità di settore competenti).

Comunque l'intervento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'intervento regolatore non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi in termini di attuazione di un quadro giuridico comune che si aggiunge alle discipline nazionali di settore, al fine di favorire la convergenza tra le prassi di vigilanza. Le fonti informative di riferimento sono costituite principalmente dallo studio di impatto svolto dalla Commissione europea.

*B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

*C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

L'intervento regolatore non introduce né elimina oneri informativi rispetto a quanto previsto nel sistema vigente.

*D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

L'intervento regolatore è immediatamente attuabile con le risorse e le strutture già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.



*SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

Tale sezione non è applicabile in quanto l'intervento regolatorio non è suscettibile di avere un impatto significativo sulla concorrenza tra le imprese.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata alla Banca d'Italia e all'IVASS, nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

*B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Non sono previste forme particolari di pubblicazione.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatore saranno effettuati dalla Banca d'Italia e dall'IVASS con le strutture e le risorse già disponibili, senza dunque oneri per la finanza pubblica.

*D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'intervento regolatore non prevede l'introduzione di meccanismi di revisione.

*E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il MEF con cadenza biennale procederà alla verifica di impatto della regolazione. Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento sono il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, il coordinamento tra le Autorità di vigilanza, il funzionamento dei meccanismi di controllo interno e di gestione del rischio, in termini anche di abbattimento del rischio stesso, nonché il miglioramento della stabilità finanziaria del mercato interno.

\*\*\*\*\*

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

*SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

L'intervento regolatore proposto rispetta il livello minimo di regolazione comunitaria e, dunque, è coerente con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi, anche in considerazione del fatto che la direttiva non prevede l'esercizio di opzioni.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### *PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento regolatore proposto mira a recepire nell'ordinamento la direttiva 2011/89/UE (c.d. "FICOD1"), relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

La proposta risulta coerente con il programma di governo.

Il termine per il recepimento della direttiva stessa è scaduto il 10 giugno 2013. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013) verrà a scadenza il 4 dicembre 2013.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari è disciplinata specificamente dal decreto legislativo n. 142/2005, di attuazione della direttiva 2002/87/CE (c.d. "FICOD"), nonché, per la parte relativa ai gruppi ed alla vigilanza consolidata, dal Testo unico bancario, dal Codice delle assicurazioni private e dal Testo unico sull'intermediazione finanziaria.

#### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al d.lgs. 142/2005, al Testo Unico bancario, al Codice delle assicurazioni private, nonché al Testo unico sull'intermediazione finanziaria, necessarie per l'attuazione della direttiva FICOD1.

#### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

#### *5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali perché rientra nella competenza statale.

#### *6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

#### *7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.



Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e ha come obiettivo principale la stabilità finanziaria del mercato interno, con particolare riferimento ai conglomerati finanziari, sotto il profilo soprattutto dell'adeguatezza patrimoniale e dei rischi di gruppo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono in corso procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto, ma il termine per il recepimento è già scaduto da tempo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

## *PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'introduzione delle nuove definizioni normative di "imprese regolamentate" e di "settore finanziario" è in linea con la nuova disciplina proposta, con la disciplina di cui al regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR") e alla direttiva 2013/36/UE (c.d. "CRD4"), relativa alle banche e alle imprese di investimento, e con il quadro normativo nazionale (istituti di pagamento, altri intermediari).

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo rispetto alla normativa vigente.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

